



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 13/09/2011Nr. Prot.

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E DIRETTIVE PER "LINEA DI BOE"

Nr. Progr. **186**

Data **25/08/2011**

Seduta NR. **23**

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BARBETTI RUGGERO	SINDACO	S
GELSI ANDREA	VICESINDACO	S
CARDELLI LEONARDO	ASSESSORE	N
DELLA LUCIA CLAUDIO	ASSESSORE	S
GALEROTTI MARCELLO	ASSESSORE	S
RIDI CARLO ALBERTO	ASSESSORE	S
TALLINUCCI LIDO	ASSESSORE	N
TOTALE Presenti: 5		TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:

CARDELLI LEONARDO; TALLINUCCI LIDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **CONSIDERATO** che il paese di Capoliveri ha prevalente vocazione turistica annovera tra i suoi ospiti una nutrita presenza di subacquei che frequentano le sue coste ed effettuano immersioni anche nei periodi invernali;
- **RITENUTO** che le coste del Comune di Capoliveri sono oggetto di numerose immersioni effettuate prevalentemente da subacquei di divings di appartenenza al proprio circondariale, e che queste immersioni sono realizzate per lo più in posti ben definiti e conosciuti, al fine di evitare che in fase di immersione ed emersione i subacquei siano oggetto di incidenti causati da diportisti distratti;
- **VISTO** che l'amministrazione Comunale vuole operare, pur non avendone obbligo, in aderenza alle linee guida per la realizzazione di campi ormeggio per la nautica, allegato 1 alla Circolare Ministero dell'Ambiente prot. DPN/IV/2006/4599 del 15.02.2006;
- **VISTO** che la gestione sul demanio marittimo e nel mare territoriale è stata conferita all'Ente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 105 d.leg.vo 31.3.1998, n.112, L.R.T 1.12.1998, n.88 e D.P.C.M. 21.12.1995;
- **CONSIDERATO** che l'art.3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 : Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali chiarisce che "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (comma 2) ed inoltre che "i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" (comma 5);
- **CONSIDERATO** che quasi ogni anno si verificano in mare incidenti dovuti al transito di imbarcazioni che non rispettano le segnalazioni previste per i subacquei in immersione;
- **VISTA** la Legge 5.06.1962, n. 616 ed il D.P.R. 8.11.1991, n. 435 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", come emendato;
- **VISTA** la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968, come emendati;
- **VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice di navigazione da diporto;
- **VISTO** l'articolo 5 "della disciplina della pesca" dell'ordinanza di sicurezza balneare n° 37/2008 del Circondariale Marittimo di Portoferraio;
- **VISTA** la legge 08.07.2003, n. 172 "disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto";
- **VISTA** la Legge Regionale n. 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo", che regola la professione di guida ambientale;
- **VISTO** il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando generale delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizione concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- **VISTO** il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
- **VISTA** l'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio n° 54/2009 del 9/06/2009, di regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica.

- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n°51 del 31.03.2011 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto linea di boe – mandato al responsabile del servizio”;
- **VISTA** la determinazione n°404 del 12.07.2011 con la quale è stato approvato il progetto linea di boe;
- **VISTA** l’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio n° 100/2011 del 23/08/2011, che riguarda l’installazione delle boe del progetto “Linea di boe”;
- **VISTA** la concessione demaniale n. 24 del 04 agosto 2011 del Comune di Capoliveri, come modificata dalla nota prot. 11435 del 17 agosto 2011;
- **VISTA** la richiesta del 30.05.2011 della Mares S.P.A., prot. n°8208 del 11.06.2011, con la quale la Stessa richiede di partecipare allo sviluppo del progetto Linea di Boe;
- **VISTA** la richiesta del Consorzio Elbano Diving del 30.05.2011, prot. n°8053 del 08.06.2011 con la quale lo Stesso consorzio richiede, essendo tra i promotori dell’iniziativa, di partecipare allo sviluppo del progetto Linea di Boe;
- **CONSIDERATO** che per l’esecuzione del progetto linea di boe si rende necessario stipulare un protocollo d’intesa con la Mares S.p.a. e con il consorzio elbano diving, determinando altresì le direttive ed i criteri per l’attuazione del progetto;
- **VISTA** la bozza del protocollo d’intesa tra il Comune di Capoliveri, la Soc. Mares S.p.a. ed il Consorzio Elba Diving, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il documento “Direttive di esecuzione ed organizzazione del progetto denominato Linea di boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il documento “tariffe per l’accesso all’area marina – Linea di Boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **RITENUTO** di dover approvare la documentazione sopra elencata;
- **ESAMINATO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso:

- **Di approvare** la bozza del protocollo d’intesa tra il Comune di Capoliveri, la Soc. Mares S.p.a. ed il Consorzio Elba Diving, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il documento “Direttive di esecuzione ed organizzazione del progetto denominato Linea di boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il documento “tariffe per l’accesso all’area marina – Linea di Boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare mandato** al Responsabile del Servizio Demanio. Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, per eventuali spostamenti delle boe, rispetto alle coordinate cartografiche allegato alle Direttive, che si rendessero necessari per motivi tecnici e logistici.
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

LA GIUNTA COMUNALE

- **CONSIDERATO** che il paese di Capoliveri ha prevalente vocazione turistica annovera tra i suoi ospiti una nutrita presenza di subacquei che frequentano le sue coste ed effettuano immersioni anche nei periodi invernali;
- **RITENUTO** che le coste del Comune di Capoliveri sono oggetto di numerose immersioni effettuate prevalentemente da subacquei di divings di appartenenza al proprio circondariale, e che queste immersioni sono realizzate per lo più in posti ben definiti e conosciuti, al fine di evitare che in fase di immersione ed emersione i subacquei siano oggetto di incidenti causati da diportisti distratti;
- **VISTO** che l'amministrazione Comunale vuole operare, pur non avendone obbligo, in aderenza alle linee guida per la realizzazione di campi ormeggio per la nautica, allegato 1 alla Circolare Ministero dell'Ambiente prot. DPN/IV/2006/4599 del 15.02.2006;
- **VISTO** che la gestione sul demanio marittimo e nel mare territoriale è stata conferita all'Ente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 105 d.leg.vo 31.3.1998, n.112, L.R.T 1.12.1998, n.88 e D.P.C.M. 21.12.1995;
- **CONSIDERATO** che l'art.3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 : Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali chiarisce che "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" (comma 2) ed inoltre che "i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" (comma 5);
- **CONSIDERATO** che quasi ogni anno si verificano in mare incidenti dovuti al transito di imbarcazioni che non rispettano le segnalazioni previste per i subacquei in immersione;
- **VISTA** la Legge 5.06.1962, n. 616 ed il D.P.R. 8.11.1991, n. 435 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", come emendato;
- **VISTA** la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968, come emendati;
- **VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice di navigazione da diporto;
- **VISTO** l'articolo 5 "della disciplina della pesca" dell'ordinanza di sicurezza balneare n° 37/2008 del Circondariale Marittimo di Portoferraio;
- **VISTA** la legge 08.07.2003, n. 172 "disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto";
- **VISTA** la Legge Regionale n. 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo", che regola la professione di guida ambientale;
- **VISTO** il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando generale delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizione concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- **VISTO** il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
- **VISTA** l'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio n° 54/2009 del 9/06/2009, di regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica.

- **VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n°51 del 31.03.2011 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto linea di boe – mandato al responsabile del servizio”;
- **VISTA** la determinazione n°404 del 12.07.2011 con la quale è stato approvato il progetto linea di boe;
- **VISTA** l’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio n° 100/2011 del 23/08/2011, che riguarda l’installazione delle boe del progetto “Linea di boe”;
- **VISTA** la concessione demaniale n. 24 del 04 agosto 2011 del Comune di Capoliveri, come modificata dalla nota prot. 11435 del 17 agosto 2011;
- **VISTA** la richiesta del 30.05.2011 della Mares S.P.A., prot. n°8208 del 11.06.2011, con la quale la Stessa richiede di partecipare allo sviluppo del progetto Linea di Boe;
- **VISTA** la richiesta del Consorzio Elbano Diving del 30.05.2011, prot. n°8053 del 08.06.2011 con la quale lo Stesso consorzio richiede, essendo tra i promotori dell’iniziativa, di partecipare allo sviluppo del progetto Linea di Boe;
- **CONSIDERATO** che per l’esecuzione del progetto linea di boe si rende necessario stipulare un protocollo d’intesa con la Mares S.p.a. e con il consorzio elbano diving, determinando altresì le direttive ed i criteri per l’attuazione del progetto;
- **VISTA** la bozza del protocollo d’intesa tra il Comune di Capoliveri, la Soc. Mares S.p.a. ed il Consorzio Elba Diving, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il documento “Direttive di esecuzione ed organizzazione del progetto denominato Linea di boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** il documento “tariffe per l’accesso all’area marina – Linea di Boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **RITENUTO** di dover approvare la documentazione sopra elencata;
- **ESAMINATO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso:

- **Di approvare** la bozza del protocollo d’intesa tra il Comune di Capoliveri, la Soc. Mares S.p.a. ed il Consorzio Elba Diving, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il documento “Direttive di esecuzione ed organizzazione del progetto denominato Linea di boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di approvare** il documento “tariffe per l’accesso all’area marina – Linea di Boe”, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare mandato** al Responsabile del Servizio Demanio. Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo, per eventuali spostamenti delle boe, rispetto alle coordinate cartografiche allegato alle Direttive, che si rendessero necessari per motivi tecnici e logistici.
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **186** Del **25/08/2011**

OGGETTO

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E DIRETTIVE PER "LINEA DI BOE"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 25/08/2011 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO RABBILOLO VINCENZO ALESSANDRO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **13/09/2011** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 14/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134, il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

LINEA DI BOE ***DIRETTIVE***

Agosto 2011

Il Sindaco:

Dott. Ruggero Barbetti

Il Responsabile Servizio Demanio
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo

**DIRETTIVE PER L'ESECUZIONE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
DENOMINATO "LINEA DI BOE"
(delibera di Giunta Municipale n. 186 del 25 agosto 2011)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

a. Le presenti direttive disciplinano l'esecuzione del progetto "Linea di boe" nel territorio Comunale di Capoliveri, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio dell'attività consentite all'interno delle acque territoriali competenti.

Articolo 2 - Definizioni

a. Ai fini del presente documento si intende:

- 1) «accesso», l'ingresso all'interno dell'area marina riservata ai subacquei in immersione, tramite imbarcazioni autorizzate al solo scopo di raggiungere l'ormeggio nell'aree individuate.
- 2) «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attività professionali svolte da istruttori o guide certificate dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo d'imbarcazioni adibite allo scopo, a supporto delle immersioni subacquee svolte in modo individuale o in gruppo, con o senza l'accompagnamento in immersione;
- 3) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- 4) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di attrezzatura da snorkeling;
- 5) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono supporto tecnico logistico, visite guidate ed addestramento;
- 6) «imbarcazione», qualunque generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ad un vascello o ad una nave. In grado di determinare una direzione ed un moto proprio, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati;
- 7) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- 8) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

- 9) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- 10) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le imbarcazioni a un'opera fissa, quale boa galleggiante o gavitello;
- 11) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
- 12) «pesca subacquea», l'attività di pesca sportiva, esercitata in immersione;
- 13) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo

numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico - ricreative;

14) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n.3 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

15) «transito», il passaggio dell'imbarcazioni all'interno dell'area marina del progetto "Linea di boe";

16) «visite guidate subacquee», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione nonché liberi istruttori o guide anch'essi autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di imbarcazioni adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

17) «guida o istruttore subacqueo», persona in possesso di certificazione riconosciuta in stato attivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "Linea di boe"

Articolo 4 – Gestione del progetto "Linea di boe"

a. La gestione del progetto "Linea di boe" del comune di Capoliveri, delibera di Giunta Municipale n. 186 del 25 agosto 2011, è affidata a

b. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree riservate alle attività subacquee.

Articolo 5 – Responsabile del progetto "Linea di boe"

a. Il responsabile del progetto "Linea di boe" è individuato nel

b. L'incarico di responsabile del progetto "Linea di boe" è nominato dal Sindaco con proprio decreto.

c. Al responsabile del progetto "Linea di boe" sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del progetto "Linea di boe":

1. curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione del progetto "Linea di boe";

2. curare l'attuazione delle presenti direttive, delle normative di legge vigenti, a tutela del territorio, del mare, e del subacqueo in immersione, anche per il perseguimento delle finalità proprie del progetto "Linea di boe";

3. promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

4. promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina di "Linea di boe";

5. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore;
6. Il responsabile del progetto "Linea di boe" esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 6 – Elenco generale dei Siti a Protezione dei subacquei in immersione

a. L'elenco dei siti a protezione dei subacquei in immersione nella costa del Comune di Capoliveri nonché boe d'ormeggio, per superficie sito a protezione dei subacquei in immersione, si prende come riferimento la boa d'ormeggio che indica il centro dell'area circolare con raggio pari a 50 mt. e diametro di 100 mt., come da seguente elenco nomi e coordinate cartografico allegate:

Punto	Coordinate		Profondità	Fondale	Distanza dalla Costa
I Capo Calvo	42°44'07.40" Nord	010°25'58.36' ' Est	6/7 mt.	Sabbia	> 30 mt.
II Picchi di Pablo	42°43'36.79" Nord	010°26'05.62' ' Est	5/6 mt.	Scoglio	> 30 mt.
III Le Forbici	42°42'43.15" Nord	010°25'55.85' ' Est	20 mt.	Sabbia	> 35 mt.
IV Ripalti Grottoni	42°42'26.19" Nord	010°25'24.56' ' Est	10/12 mt.	Scoglio	> 25 mt.
V Remaiolo Sud	42°42'33.69" Nord	010°24'47.32' ' Est	13/15 mt.	Scoglio	>100 mt.
VI Remaiolo Nord	42°42'37.21" Nord	010°24'46.76' ' Est	12/14 mt.	Scoglio	>100 mt.
VII I Corbelli	42°42'51.01" Nord	010°21'40.04' ' Est	10/12 mt.	Scoglio	>100 mt.
VIII La Corbella Nord-Ovest	42°44'05.07" Nord	010°19'07.29' ' Est	16/17 mt.	Sabbia	>100 mt.
IX La Corbella Nord-Est	42°44'04.93" Nord	010°19'12.88' ' Est	8/9 mt.	Sabbia	> 100 mt.
X Secca di FONZA Int.	42°44'03.89" Nord	010°17'12.07' ' Est	18/20 mt.	Sabbia	> 30 mt.
XI Secca di FONZA Est	42°43'58.35" Nord	010°17'01.04' ' Est	10/12 mt.	Scoglio	> 100 mt.

Articolo 7 - Attività consentite nel progetto "Linea di boe"

- a. Accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee, le attività professionali svolte dai centri di immersione/diving autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di imbarcazioni adibite allo scopo, effettuate in modo individuale o in gruppo, con o senza l'accompagnamento in immersione di guide o istruttori, per servizi inerenti all'immersioni ricreative, didattiche e di addestramento;
- b. Attività didattica e di studio naturalistico, le attività professionali svolte da enti, operatori iscritti a imprese, consorzi ed associazioni, per l'osservazione, monitoraggio e studio dell'ambiente marino;
- c. Balneazione, l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di attrezzatura subacquea per snorkeling;

- d. Immersione subacquea, l'insieme dell'attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- f. Navigazione, per le imbarcazioni autorizzate dal soggetto gestore, al raggiungimento dell'ormeggio e relativo allontanamento, che deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa, mantenendo una velocità massima non superiore ai 3 nodi;
- g. Ormeggio alle boe, consentito agli autorizzati dall'Ente gestore, come specificato nel successivo articolo 17 delle presenti direttive;
- h. Visite guidate subacquee, le attività professionali svolte da guide o istruttori autorizzati dall'Ente gestore, allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione e tutela dell'ambiente marino;

Articolo 8 – Modalità di svolgimento delle attività subacquee

- a. Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
- b. I titolari della autorizzazione hanno l'obbligo di sensibilizzare chi si immerge per evitare di entrare in contatto e danneggiare il fondale marittimo, e di informare delle normative previste nelle presenti direttive.

Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

- a. Nell'area marina del progetto di "Linea di boe" è consentito l'accesso, la sosta e l'eventuale ancoraggio delle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso;

Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

- a. Nelle area marina del progetto "Linea di boe" la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
- b. Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - 1. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - 2. parametri analizzati;
 - 3. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - 4. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - 5. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
 - 6. programmi di ricerca scientifica, prelievi e campionamenti sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
 - 7. le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Ente gestore del progetto "Linea di boe".
 - 8. nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, consorzi, associazioni o organismi esterni.
 - 9. la richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
- c. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui alle presenti direttive e le norme vigenti in materia.

Articolo 11 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

- a. Nell'area marina del "Progetto linea di boa" sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
- b. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale con fini di lucro, di interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore, con l'esclusione di quelle effettuate a scopo personale.
- c. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
- d. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale, nonché della tranquillità dei luoghi.
- e. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
- f. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare

per esteso il nome del progetto "Linea di Boe" del Comune di Capoliveri.

- g. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui alle presenti direttive e le norme vigenti in materia.

Articolo 12 – Disciplina dell'attività di balneazione

- a. La balneazione è consentita, nel rispetto delle normative vigenti e delle ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi competenti e dal Comune di Capoliveri.

Articolo 13 – Disciplina delle immersioni subacquee

- a. Le immersioni subacquee in solitario diurne e notturne con o senza autorespiratore non sono consentite, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- b. Le immersioni subacquee in coppia o di gruppo con o senza autorespiratore sono consentite, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
- c. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza dei subacquei in immersione e come tutela ambientale, per determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina del progetto "Linea di boe" e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, potendo a sua discrezione, stabilire il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito.
- d. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina del progetto "Linea di boe", i richiedenti devono:
 1. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
 2. indicare le caratteristiche dell'imbarcazione utilizzato per l'immersione, nonché il responsabile e il numero dei partecipanti all'immersione;
 3. individuare un subacqueo in possesso di brevetto subacqueo, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso del sito d'immersione scelto;
 4. per le autorizzazioni annuali/residenti all'isola d'Elba va indicato e/o presentato: le caratteristiche delle imbarcazioni utilizzate, copia del certificato camerale per le società, copia dello statuto per le associazioni/consorzi, copia di un documento del

legale rappresentante, per i privati copia di un documento di identità, brevetto subacqueo del richiedente l'autorizzazione dell'attività subacquea.

Articolo 14. *Disciplina delle visite guidate subacquee*

- a. Non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
- b. Non è consentito introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini;
- c. E' fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina, di rifiuti o materiali pericolosi ed attrezzi da pesca abbandonati;
- d. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui alle presenti direttive e le normative vigenti in materia.

Articolo 15 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

- a. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole di cui alle direttive del progetto di "Linea di boe", l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
- b. Le imbarcazioni autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore e/o la documentazione comprovante il diritto di sosta, ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
- c. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il logo del progetto "Linea di boe" ai soli fini della divulgazione dell'attività subacquea.
- d. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia.

Articolo 16 - *Disciplina della navigazione da diporto*

- a. Nell'area marina del progetto "Linea di boe" è vietata la navigazione di qualunque imbarcazione ad esclusione di quelle autorizzate dall'ente gestore.
- b. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la navigazione le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia.

Articolo 17 – *Disciplina dell'attività di ormeggio alla boa*

- a. L'ormeggio deve essere effettuato alla boa assegnata dall'Ente gestore, se indicato specificatamente al momento del rilascio dell'autorizzazione. In caso di maltempo e se non indicato specificatamente nell'autorizzazione suddetta, si potrà usufruire delle altre boe di ormeggio presenti nell'area marina di "Linea di boe", rispettando la priorità degli aventi diritto in quella specifica boa di ormeggio;
- b. Possono essere ormeggiate contemporaneamente non più di 2 imbarcazioni (escluso tender) presso la stessa boa, dove la loro somma non deve superare una lunghezza massima di 23,90 mt. fuori tutto e stazza lorda di 36 tonnellate;
- c. La sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e comunque entro e non oltre i 90 minuti;
- d. La priorità per la sosta alle boe d'ormeggio dell'imbarcazioni è sempre aggiudicata dall'Ente gestore, nel seguente ordine: mezzi di soccorso, sorveglianza, diving center professionali, enti, da lavoro, associazioni, privati .
- e. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'ormeggio le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia.

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

- a. Nell'area marina del progetto "Linea di boe" è vietato l'ancoraggio.
- b. E' consentito l'eventuale ancoraggio delle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, dove sia necessario per motivi di forza maggiore;
Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'ancoraggio

le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia.

Articolo 19 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e di pesca professionale

- a. Nell'area marina del progetto "Linea di boe" è vietata:
 1. La pesca subacquea in apnea;
 2. Qualunque attività di pesca amatoriale e sportiva;
 3. Qualunque attività di pesca professionale;
 4. L'attività di pesca turismo
- b. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca di cui sopra all'interno dell'area marina non sono consentiti.
- c. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca le disposizioni di cui alle presenti direttive e alle normative vigenti in materia.
- d. In alcune aree ristrette e di limitate, occasionalmente, e in periodi in cui l'attività di diving ha una sensibile riduzione (da fine ottobre a marzo), previa autorizzazione scritta dell'ente gestore, può essere consentito lo svolgere di manifestazioni di pesca sportiva con rilascio del pesce pescato.

TITOLO IV

**DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
CONSENTITE NELL'AREA MARINA DEL PROGETTO "LINEA DI BOE"**

Articolo 20 - Oggetto ed ambito di applicazione

- a. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina del progetto "Linea di boe", come istituito con delibera di Giunta Municipale n. 51 del 31 marzo 2011.
- b. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dalle presenti direttive.
- c. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 21 – Domanda di autorizzazione

- a. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina del progetto "Linea di boe", negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet www.elbadivingpark.it.
- b. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente all'indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
- c. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
- d. La domanda di autorizzazione deve precisare:

1. le generalità del richiedente;
2. l'oggetto;
3. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
4. il possesso dei requisiti previsti dalle presenti direttive per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.

e. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla sicurezza dei subacquei in immersione e tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area del progetto "Linea di boe".

f. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni delle presenti direttive, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 22 – Documentazione da allegare

a. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle presenti direttive per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

b. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 23 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

a. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.

b. L'istanza di autorizzazione è accolta entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa o rifiutata senza aver obbligo della giustificazione del rigetto.

c. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori non residenti, relative ad attività chiaramente riconducibili a visite turistiche nell'area marina del progetto "Linea di boe" (balneazione, ormeggio, immersioni), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente all'esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 24 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

a. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

b. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina del progetto "Linea di boe" può essere effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio ambientale dell'area marina e delle conseguenti esigenze di tutela dei subacquei in immersione.

c. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività consentite di cui ai precedenti articoli delle presenti direttive, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni presenti all'isola d'Elba, in particolare a quei soggetti che collaborano o hanno collaborato alla realizzazione del progetto "Linea di boe".

d. Nel rilascio delle autorizzazioni, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

Articolo 25 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria

a. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

b. Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma "c".

c. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione/Diving residenti all'Isola d'Elba per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee nell'area marina del progetto "Linea di boe" è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall'Ente gestore.

d. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina del progetto "Linea di boe" è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile, annuale e varia per l'importo da corrispondere in funzione della residenza, e dalla tipologia dell'attività svolta dal richiedente.

e. Per la gestione dei servizi di ormeggio, la riscossione e il controllo sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio alle boe presenti nell'area marina del progetto "Linea di boe", l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

f. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per quei soggetti, (persone, enti, associazioni, consorzi) che hanno collaborato o collaborano per la realizzazione e la gestione del progetto "Linea di boe".

g. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Sorveglianza

a. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto

competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

b. Il Soggetto Gestore per la sorveglianza dell'area marina del progetto "Linea di boe", può nominare un "ausilio di sorveglianza" per il controllo ed il rispetto delle presenti direttive, in aiuto alle forze dell'ordine, tramite associazioni, consorzi, Onlus, ed enti con o senza fini di lucro.

Articolo 27 – Pubblicità

- a. Le presenti direttive, una volta entrate in vigore saranno affisse presso la sede del Comune di Capoliveri, nonché presso le sedi legali ed amministrativa dell'Ente gestore.
- b. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali delle presenti direttive nel sito ufficiale del progetto "Linea di boe": www.elbadivingpark.it.
- c. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida delle presenti direttive, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica, presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione, divulgazione e/o organizzazione del flusso turistico.
- d. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima, e/o diving presente nel comune di Capoliveri, dovrà assicurare e mantenere presso la propria sede, l'esposizione di un eventuale locandina e/o manifesto con riportate le parti salienti e maggiormente indicative delle presenti direttive, fornito dall'Ente gestore.

Articolo 29 – Sanzioni

- a. Per la violazione delle disposizioni contenute nelle presenti direttive, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative che verranno deliberate dalla giunta del Comune di Capoliveri.
- b. In caso di accertamento di una o più violazioni delle disposizioni previste nelle presenti direttive, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
- c. Il verbale attestante la violazione di cui al suddetto comma "b" redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina del progetto "Linea di boe", dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
- d. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento dell'attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina del progetto "Linea di boe".



mares®

Rapallo 30 maggio 2011

Spett.
COMUNE DI CAPOLIVERI
Att.ne Sindaco Ruggero Barbetti
Piazza del Cavatore,1
57031 Capoliveri (LI)

Oggetto: progetto "Linea di boe"

Che MARES è una azienda che sostiene lo sviluppo dei diving center, sensibile alle loro problematiche, che si propone di investire parte del proprio budget pubblicitario, in iniziative tese alla sensibilizzazione del mercato subacqueo diffondendo tra le persone la passione per il mare e la conoscenza dei problemi legati alla attività subacquea;

si chiede

di poter continuare a partecipare lo sviluppo del progetto "Linea di boe", considerato che in tal senso lo scorso febbraio, abbiamo già messo a disposizione gratuitamente degli spazi espositivi, sia nella fiera del Boot a Dusseldorf in Germania che al Divex a Bologna.

Considerando la bontà e i fini da noi condivisi, saremmo interessati a continuare a sostenere il progetto suddetto, per promuovere sul territorio l'attività subacquea.

Con la presente, Vi informiamo, che a questo scopo siamo disponibili a continuare in questa collaborazione, con il seguente impegno:

1. l'acquisto di 11 boe d'ormeggio radarabili (gavitello tipo RESINEX E6 1100 DTC 3 A), indicate nel progetto dell'area marina "Linea di boe";
2. contribuire con i nostri canali pubblicitari, l'informazione e la diffusione del progetto "Linea di boe".

In attesa di un vostro gradito riscontro in merito.

Cordiali saluti.

Mares spa
Direttore Vendite Italia
Enrico Romeo



Spett.
COMUNE DI CAPOLIVERI
Att.ne Sindaco Ruggero Barbetti
Piazza del Cavatore,1
57031 Capoliveri (LI)

Oggetto: progetto "Linea di boe"

Considerato che il Consorzio Elbano Diving rappresenta 18 diving center presenti sul territorio dell'Isola d'Elba, di cui molto di loro hanno sede a Capoliveri o in Comuni limitrofi, e che tra i suoi fini statutari, il C.E.D. ha la diffusione dello sport subacqueo in tutte le sue forme, la salvaguardia dell'ambiente marino, la sicurezza dei subacquei in immersione e tiene all'immagine e la crescita generale dei propri associati, con la presente

si chiede

di poter continuare a partecipare allo sviluppo del progetto "Linea di boe", considerato che essendo noi stessi promotori del progetto suddetto, stiamo lavorando al vostro fianco da oltre un anno al suo sviluppo, avendo: collaborato per effettuare i rilevamenti marini necessari, messo a vostra disposizione uomini, mezzi e informazioni, contribuito alle spese necessarie per la divulgazione del progetto stesso tramite la partecipazione alle fiere subacquee (Boot a Dusseldorf e Divex di Bologna), collaborato alla stesura del regolamento del progetto "Linea di boe".

Con la presente, Vi informiamo che siamo disponibili a continuare questa collaborazione, per il completamento del suddetto progetto, svolgendo le seguenti attività:

1. Monitorare l'area marina "Linea di boe" e lo studio dei suoi fondali;
2. Collaborare con l'ufficio tecnico per la stesura del listino prezzi e la relativa modulistica cartacea e on-line, necessario per la fruizione dell'area Marina in oggetto ;
3. Verificare e raccogliere i dati sull'impatto ambientale, del sistema di ormeggio in sostituzione dell'ancoraggio libero;
4. Effettuare il monitoraggio della fruizione pubblica nell'area marina "Linea di boe", come "ausilio di sorveglianza" e controllo, con il fine di far rispettare il suo regolamento e le ordinanze inerenti, per aiutare le forze dell'ordine nello svolgimento del proprio lavoro, in collaborazione diretta con l'ufficio del Demanio e la Capitaneria di Porto;
5. Promuovere e divulgare il progetto "Linea di Boe", nonché l'istruzione dell'utenza all'utilizzo dei punti di ormeggio ed il rispetto del suo regolamento.

In attesa di un vostro gradito riscontro in merito, porgo i miei più distinti saluti.

Capoliveri 30 maggio 2011

Il Presidente
Simone Innocenti

C.E.D. • Consorzio Elbano Diving

57037 Portoferraio (Li) • Via del Fosso di Riondo, 37
Mobil: +39.335.6825081 • presidenza@elbaced.it • www.elbaced.it
C.F. 91013730493

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Comune di Capoliveri - C.F. 82002200499 - rappresentato dal Dr. Ruggero Barbetti, nato a Portoferraio (LI.) il 31/08/1957 ed ivi residente in loc. Badisugarello, n. 29 il quale interviene nel presente atto nella propria veste di Sindaco in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale a ciò autorizzato con Delibera.....;

e

MARES s.p.a. - C.F./R.I. G03112680107 - con sede a Rapallo (GE) in via Salita Bonsen 4, rappresentata dal Direttore Vendite sig. Enrico Romeo, nato in Germania il 12/05/1978, residente in Rapallo (GE.), via Roma 16/int.2;

e

Il Consorzio Elbano Diving - C.F. 91013730493 - con sede in Via del Fosso del Riondo, 37 a Portoferraio – rappresentata dal Presidente Innocenti Simone, nato a Firenze il 01/03/1966, residente in Capoliveri (LI.) loc. Concia, 7;

PREMESSO

- Che il Comune di Capoliveri con delibera di Giunta Municipale n. 51 del 31 marzo 2011, ha istituito nelle sue acque territoriali di competenza, il posizionamento di 11 boe d'ormeggio, denominando il progetto "Linea di boe". Ottenuta la concessione demaniale numero 24 del 03.08.2011 le boe saranno collocate in prossimità di: Capo Calvo, Picchi di Pablo, Punta Galera, I Corbelli, Ripalti, Scoglio Remaiolo, Capo di Stella, Secca di FONZA interna, Secca di FONZA esterna;
- Che l'area marina "Linea di boe", dalla primavera e per tutta l'estate fino a novembre inoltrato, sono mete di escursioni, sia di residenti, sia di ospiti, soprattutto subacquei. Tutti vi accedono utilizzando imbarcazioni che vengono variamente ancorate;
- Che l'istituzione della l'area marina "Linea di boe", prevede il divieto assoluto di ogni tipo di pesca e transito di imbarcazioni, con il fine di salvaguardare la vita dei subacquei in immersione, essendo questa zona divenuta oramai una risorsa turistica, meta dei vari Diving;
- Che il paese di Capoliveri ha prevalente vocazione turistica annovera tra i suoi ospiti una nutrita presenza di subacquei che frequentano le sue coste ed effettuano immersioni in ogni periodo dell'anno;
- Che l'area marina ha un elevato contenuto naturalistico, ecologico e ricchezza in termini di biodiversità, e ospita numerose specie ittiche altrove rare o più difficilmente osservabili;
- Che l'Amministrazione Comunale è orientata a infrastrutturare l'area marina del progetto "Linea di boe" attraverso sistemi di ormeggio eco sostenibili, così da rendere poi, a regime, inutile l'uso dell'ancora.
- Che l'Amministrazione Comunale di Capoliveri vuole operare per la realizzazione dell'infrastruttura di cui sopra, in aderenza alle linee guida per la realizzazione di campi ormeggio per la nautica, allegato 1 alla Circolare Ministero dell'Ambiente prot. DPN/IV/2006/4599 DEL 15.02.2006;

- Che la funzione gestoria sul demanio marittimo e nel mare territoriale è stata conferita all'Amministrazione Comunale di Capoliveri nell'ambito del suo territorio, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 105 del d.leg.vo 31.3.1998, n.112, della L.R.T 1.12.1998, n.88 e del D.P.C.M. 21.12.1995;
- Che l'articolo 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) chiarisce al comma 2 che *“il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* ed inoltre prevede al comma 5 che *“i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- Che il progetto “Linea di boe”, inteso come creazione di un sistema di ormeggio eco sostenibile per la libera fruizione, per la protezione dei subacquei in immersione e dell'ambiente marino, dalla salvaguardia del fondale dal dragaggio delle ancore, per la promozione del settore delle immersioni guidate, ha visto l'incontro delle iniziative dell'Amministrazione Comunale di Capoliveri, della ditta MARES s.p.a., del Consorzio Elbano Diving.
- Che MARES, fondata nel 1949 da Ludovico Mares,
 - è un Azienda con sede in Italia, leader mondiale nella produzione e distribuzione di attrezzatura subacquea all'avanguardia da oltre sessant'anni, che vanta una presenza in più di ottanta paesi in tutto il mondo;
 - è una azienda che sostiene lo sviluppo dei diving center, sensibile alle loro problematiche, che si propone di investire parte del proprio budget pubblicitario, in iniziative tese alla sensibilizzazione del mercato subacqueo diffondendo tra le persone la passione per il mare e la conoscenza dei problemi legati alla attività subacquea;
- Che il C.E.D. - Consorzio Elbano Diving, fondato nel 2010, è un consorzio con attività interna, costituito fra diving professionali che operano nel campo della subacquea
 - è un consorzio che segue le disposizioni dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili;
 - coordina ed organizza ogni iniziativa che abbia lo scopo di promuovere le attività svolte dai consorziati;
 - promuove e tutela il territorio in cui operano i consorziati;
 - rappresenta i soci presso la Pubblica Amministrazione, le Autorità e la promuove le relazioni pubbliche;
 - coordina le attività mirate allo sviluppo dei rapporti tra le imprese consorziate e tra queste e i soggetti esterni;
 - partecipa a gare di appalto nazionali e internazionali per lavori e servizi inerenti agli scopi del Consorzio e delle aziende consorziate per le loro specifiche competenze;
 - organizza e/o la partecipa a manifestazioni, fiere, workshop, convegni, seminari, incontri professionali, missioni commerciali, attività culturali in genere in Italia e all'estero;
 - esegue consulenze a enti pubblici ed a privati per lo svolgimento delle attività inerenti alle finalità del Consorzio;

- assiste lo sviluppo di progetti singolarmente o in partnership con altre strutture ed enti pubblici e privati;
- favorisce ed agevola i rapporti commerciali con agenzie didattiche ed aziende del settore;
- stipula convenzioni con enti, banche, professionisti al fine di ottenere le migliori condizioni per i propri consorziati;
- coordina le attività mirate ai settori della ricerca e dello sviluppo in ambito ambientale e tecnico;
- coordina le attività mirate all'istruzione e formazione del personale;
- Che è intenzione dell'amministrazione Comunale, della azienda MARES spa, del C.E.D. Consorzio Elbano Diving dare avvio ad un rapporto di collaborazione stabile, finalizzato a portare a termine i lavori del progetto "Linea di boe", di essere d'aiuto nella gestione, controllo, salvaguardia e attivare una serie di iniziative volte a promuovere tra la popolazione locale e non, la conoscenza dello stesso progetto;
- Viste le finalità Statutarie dei soggetti aderenti al Protocollo e considerata l'assenza di finalità di lucro in questo progetto;
- Preso atto della volontà di tutte le parti a voler congiuntamente operare nel progetto "Linea di boe", con il fine di realizzare azioni volte a garantire la sicurezza dei subacquei in immersione, la tutela dei fondali marini, lo sviluppo del turismo e dei Diving center, attraverso la predisposizione di sistemi di ormeggio di tipo eco-compatibile e di interventi anche didattico educativi allo scopo d'indirizzare l'utenza all'uso confacente degli ormeggi predisposti,

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Oggetto del protocollo di intesa sono tutte le attività che verranno reputate dalle parti funzionali ad una efficace ed efficiente tutela dell'area marina del progetto "Linea di boe" e dell'attività che su di esso insistono.

In particolare costituiscono oggetto del protocollo:

1. lo studio dei fondali e dei sistemi di ormeggio eco compatibili;
2. realizzazione di un sistema di ormeggi eco compatibili destinati alla fruizione dei Diving, delle imprese, della popolazione residente e ospite che vogliono fare nell'area marina "Linea di boe" attività di diving, apnea, snorkeling e balneazione;
3. promozione e pubblicità delle attività di tipo marinaresco, delle buone pratiche di diportismo e dell'attività subacquea in genere;
4. messa a punto e sperimentazione per i fini del precedente punto 3) di un sistema di monitoraggio in mare con la creazione di figure denominate "ausilio di sorveglianza" individuate tra i Soci dei firmatari del Protocollo e dei titolari dei vari Diving;
5. coinvolgimento di altri soggetti delle Istituzioni, per l'attuazione e/o il Patrocinio dell'iniziativa;

ARTICOLO 2

Il Comune di Capoliveri si impegna a:

- a) farsi carico delle spese riguardanti la progettazione, gestione, oneri, pubblicità, fornitura del materiale al fine della realizzazione e completamento del progetto “Linea di boe”;
- b) adottare gli atti amministrativi necessari alla realizzazione prima, e all’attuazione del progetto, poi;
- c) gestire gli ormeggi destinati, secondo necessità, alla fruizione pubblica di linea di boe per visita e balneazione;
- d) Stipulare una convenzione con il Consorzio Elbano Diving, su base annuale, per il contenimento della tariffa necessaria all’accesso all’area marina “Linea di boe”.
- e) Inserire nel sito ufficiale del progetto “Linea di boe”, i loghi ed i link dei partecipanti al presente accordo, come anche su manifesti, locandine, brochure e quant’altro materiale necessario all’informazione, divulgazione, pubblicità del suddetto progetto.

ARTICOLO 3

Il Consorzio Elbano Diving si impegna a:

1. monitorare l’area marina e lo studio dei suoi fondali;
2. collaborare con l’ufficio tecnico per la stesura e messa a punto delle direttive di attuazione, listino prezzi e la relativa modulistica cartacea e on-line, necessaria per la fruizione dell’area Marina “Linea di boe” ;
3. verificare e raccogliere i dati sull’impatto ambientale, del sistema di ormeggio in sostituzione dell’ancoraggio libero;
4. effettuare il monitoraggio della fruizione pubblica nell’area marina “Linea di boe”, come “ausilio di sorveglianza” e controllo, con il fine di far rispettare le direttive e le ordinanze inerenti, per aiutare le forze dell’ordine nello svolgimento del proprio lavoro, in collaborazione diretta con l’ufficio del Demanio e la Capitaneria di Porto;
5. collaborare per la promozione e la divulgazione del progetto “Linea di boe”, nonché l’istruzione dell’utenza all’utilizzo dei punti di ormeggio ed il rispetto delle direttive.

ARTICOLO 4

L’azienda Mares spa si impegna a:

1. acquistare le 11 boe d’ormeggio radarabili (gavitello tipo RESINEX E6 1100 DTC 3 A), per la realizzazione del progetto nell’area marina “Linea di boe”;
2. pubblicizzare e diffondere con i propri canali d’informazione il progetto “Linea di boe” .

ARTICOLO 5

Il presente protocollo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula.

Esso si intende tacitamente rinnovato per la stessa durata, qualora non venga esplicitamente disdetto da una delle parti. La disdetta dovrà essere fatta in forma scritta e dovrà essere comunicata a tutti gli altri firmatari del presente protocollo almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente protocollo, considerate necessarie al fine di un migliore perseguimento degli obiettivi della presente intesa nonché dei propri compiti istituzionali.

Capoliveri, li 30 maggio 2011

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Capoliveri:

Il Sindaco

(Dr. Ruggero Barbetti)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 186 DEL
25/08/2011

Azienda MARES s.p.a
Il Direttore Vendite
(Enrico Romeo)

C.E.D. Consorzio Elbano Diving
Il Presidente
(Simone Innocenti)

“TARIFFE PER L’ACCESSO ALL’AREA MARINA “LINEA DÌ BOE”

TARIFFA PER OGNI IMBARCAZIONE			
RICHIEDENTE	COSTO €	PERIODO	NOTE
PROFESSIONISTA/DIVING CED	300,00	ANNUALE ³	CONVENZION E
TRASP. PASSEGGERI/DIVING RESIDENTE 1	600,00	ANNUALE ³	ABBONAMENT O
TRASP. PASSEGGERI /DIVING RESIDENTE 1	50,00	GIORNALIERO 4 - 6	
TRASP. PASSEGGERI/DIVING NON RESIDENTI	120,00	GIORNALIERO 4	
TARIFFA A PERSONA (escluso barcaio)			
PRIVATO RESIDENTE ALL'ISOLA D'ELBA	5,00	GIORNALIERO 4 - 6	
PRIVATO RESIDENTE ALL'ISOLA D'ELBA	30,00	ANNUALE ³	ABBONAMENT O
TURISTA RESIDENTE ²	10,00	GIORNALIERO 4 - 6	
TURISTA RESIDENTE ²	25,00	SETTIMANALE ⁵⁻ 6	
TURISTA RESIDENTE ²	100,00	ANNUALE ³	ABBONAMENT O
TURISTA NON RESIDENTE	25,00	GIORNALIERO 3 - 6	

- 1) Diving, Barca trasporto passeggeri, avente sede operativa all'Isola d'Elba
- 2) Che pernotta all'Isola d'Elba
- 3) Dal 1° gennaio al 31 dicembre
- 4) Dalle ore 10:30 alle ore 24:00
- 5) Dalle ore 10:30 alle ore 24:00
- 6) In caso di chiusura dell'ufficio predisposto alla riscossione, la tariffa può essere pagata acquistando il ticket presso le strutture convenzionate.

N.B. per accedere all'area marina "Linea di boe" e per evitare eventuali sanzioni amministrative, il richiedente deve essere munito di bollettino postale, con la quota già pagata all'ufficio Demanio del Comune di Capoliveri, o di ticket acquistato presso le strutture convenzionate. In caso di accertamento delle autorità predisposte al controllo, l'utente deve mostrare l'autorizzazione ottenuta, che può ottenere rivolgendosi presso l'ufficio suddetto, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, oppure scaricando la modulistica necessaria dal sito www.elbadivingpark.it, ottenendo in entrambi i casi l'autorizzazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 186 DEL
25/08/2011